

Roma, 14 febbraio 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2025_07

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Assemblee a distanza: via libera per tutto il 2025**

Ritorna la possibilità di svolgere, entro il 31 dicembre 2025, le assemblee societarie (e degli enti non societari) con le modalità semplificate consentite dalla normativa emergenziale emanata durante l'epidemia da Covid-19. È quanto deriva dall'emendamento approvato in commissione al Senato in sede di conversione del Milleproroghe 2025 (DI 202/2024) il quale rimette in vigore la normativa (articolo 106, DI 18/2020) che aveva cessato il suo vigore il 31 dicembre 2024, dopo diverse proroghe (disposte dall'articolo 6 del DI 105/2021, dall'articolo 3 del DI 228/2021, dall'articolo 3 del DI 215/2023 e dall'articolo 11 della legge 21/2024). Significa principalmente che: 1 nelle società diverse da quelle quotate e negli enti non societari, le assemblee possono essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, pur se il rispettivo statuto non preveda questa modalità; 2 nelle società quotate, le assemblee potranno essere svolte senza che i soci possano intervenire (né di persona né mediante strumenti di telecomunicazione) alle assemblee e, quindi, obbligandoli, se intendano esprimere il loro voto, ad avvalersi necessariamente del «rappresentante designato» (prassi che notoriamente non piace agli investitori internazionali). **La data** Occorre osservare che la legge di proroga fa riferimento alla data in cui l'assemblea è «tenuta» e non alla data in cui la società dirama l'avviso di convocazione: ciò che elimina in radice qualsiasi discussione sul punto se l'applicazione della normativa ex-emergenziale dipenda dalla data di spedizione dell'avviso o dalla data di svolgimento dell'assemblea. **Le disposizioni applicabili** Poiché la proroga investe tutta la normativa contenuta nell'articolo 106 del DI 18/2020, si rende nuovamente applicabile una cospicua serie di disposizioni. In particolare: mediante un'apposita previsione nell'avviso di convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; la partecipazione all'assemblea può in ogni caso essere effettuata con strumenti di telecomunicazione; si può svolgere l'assemblea solamente mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione e cioè senza la necessità che qualcuno intervenga in un luogo fisico; mediante un'apposita previsione nell'avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può anche essere stabilito che il voto si esprima con «consultazione scritta» o «consenso espresso per iscritto»; le società quotate, anche se lo statuto disponga diversamente, possono nominare, sia qualsiasi assemblee, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto; e possono prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga solo tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci non possono intervenire all'assemblea, nemmeno con sistemi di telecomunicazione); la nomina del «rappresentante designato» e l'obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una

delega al rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

Fonte: Angelo Busani, Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2025

➤ **Successioni, modello aggiornato**

Il modello di successioni si aggiorna, nel quadro Ef lo spazio per l'autoliquidazione di imposta e il quadro EI sulle volture. Con provvedimento di giovedì, 13 febbraio 2025, del direttore dell'Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, sono state recepite nel modello per le successioni le novità della riforma fiscale sul tema delle imposte e dei trust (dlgs 139/2024). Più precisamente, si legge nelle motivazioni del provvedimento, "in attuazione del decreto legislativo del 18 settembre 2024, n. 139, concernente la riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall'IVA, il modello dichiarativo e le relative istruzioni per la compilazione sono stati adeguati alle disposizioni ivi contenute". Il punto di maggior rilievo è quello che riguarda l'autoliquidazione dell'imposta di successione, da parte dei soggetti obbligati al suo pagamento, in luogo di quella effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate. "Per consentire l'indicazione dell'imposta", specifica il documento, "così autoliquidata, e la gestione delle relative modalità di pagamento come previsto dalle nuove disposizioni, nel quadro della dichiarazione di successione riservato alla liquidazione delle somme dovute (quadro EF) è stata inserita una specifica sezione". Inoltre, con riguardo alla tassazione dei trust istituiti per testamento, è stato previsto il pagamento delle imposte ipo-catastali in misura fissa, nonché l'opzione per il pagamento dell'imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali. Vengono, altresì, attuate le disposizioni sulle nuove modalità di tassazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di "Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione. Con riguardo al sistema sanzionatorio tributario, inoltre, sono state recepite le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, - 3 - relativamente al tardivo pagamento dell'imposta di successione, delle imposte ipocatastali e degli altri tributi autoliquidati. Infine, nel modello dichiarativo è stato riorganizzato il quadro EI, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di "passaggi senza atti legali" e di "discordanza dati intestatario" degli immobili.

Fonte: Cristina Bartelli, Italia Oggi del 14 febbraio 2025

➤ **La riforma non scioglie i dubbi sulla liquidazione dei legittimari nel patto di famiglia**

Il DLgs. 139/2024 ha apportato diverse modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025. Tra le più importanti, ci sono la previsione dell'autoliquidazione dell'imposta sulle successioni, che prima era liquidata da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ora, invece, con la dichiarazione di successione l'imposta viene autoliquidata dal contribuente e versata entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione medesima. Per consentire l'autoliquidazione, con il provv. n. 47335 di ieri l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione. L'Amministrazione, in seguito, verifica la regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti (si veda l'apposita Scheda di aggiornamento). Altra importante novità è quella contenuta nel nuovo art. 4-bis del DLgs. 346/90, interamente dedicato al trust, per cui è confermata la tassazione "in uscita" (al momento di attribuzione dei beni del fondo in trust ai beneficiari), ma con possibilità di opzione "in entrata" al momento di apporto in trust dei beni (si veda il sesto Volume della Collana "Riforma fiscale" al Capitolo III). Importante conferma (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2023), poi, è stata quella relativa all'abrogazione del coacervo successorio, da cui deriva, in sostanza, il "raddoppio" delle franchigie (per i beneficiari che

ne godono) nel caso in cui il medesimo soggetto riceva attribuzioni sia per donazione che in sede successoria dal medesimo dante causa. Da segnalare c'è, però, un punto che non è stato chiarito e che invece probabilmente lo avrebbe meritato: la tassazione della liquidazione che i “legittimari non assegnatari” ricevono nell’ambito del patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c. Il patto di famiglia è il contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni trasferisce le proprie quote, ad uno o più discendenti. Per capire la portata dell’istituto occorre fare riferimento ai suoi effetti (art. 768-quater c.c.) e al fatto che l’assegnatario deve liquidare gli altri partecipanti con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle loro quote di legittima. I beni assegnati col patto sono imputati alle quote di legittima, quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. Sul piano fiscale il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sono soggetti all’esonero c.d. “patto di famiglia”, di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, compatibilmente col rispetto dei presupposti. Quanto alla liquidazione dei soggetti non-assegnatari, invece, vi è un contrasto in giurisprudenza. Secondo un primo orientamento (Cass. n. 32823/2018) tale attribuzione sconta l’imposta di donazione tenendo conto dei rapporti tra il discendente assegnatario dell’azienda e i legittimari non-assegnatari. Questa ricostruzione esalta il fatto che la norma (art. 768-quater c.c.) letteralmente prevede che la liquidazione deve essere compiuta dal beneficiario assegnatario (anche se, in dottrina, è largamente diffusa la tesi che ammette la possibilità che le compensazioni siano operate dallo stesso disponente). Nel caso in cui, ad esempio, il soggetto che abbia ricevuto l’assegnazione dell’azienda, liquidi i fratelli e l’altro genitore, si applicheranno rispettivamente: - la franchigia di 100.000 euro e l’aliquota del 6% al trasferimento nei confronti dei fratelli; - la franchigia di 1 milione e l’aliquota del 4% al trasferimento nei confronti del genitore. L’opinione che, invece, sembra prevalere (non così per l’Amministrazione finanziaria) in giurisprudenza (Cass. n. 19561/2022; Cass. n. 29506/2020 e, da ultimo, C.G.T. Bari 27 dicembre 2024 n. 2626), ritiene – ai fini fiscali – che l’obbligo di liquidazione sussistente in capo all’assegnatario nei confronti dei non-assegnatari sia in tutto simile all’apposizione di un onere. La liquidazione imposta ex lege al beneficiario riduce l’incremento patrimoniale di quest’ultimo e si risolve in un autonomo incremento patrimoniale per i destinatari della liquidazione. Vero è che la liquidazione deve essere eseguita dal beneficiario assegnatario, ma altrettanto vero è che l’attribuzione è da lui eseguita a soddisfacimento degli altri, per il fatto che ha ottenuto l’attribuzione di beni dall’imprenditore. Alla liquidazione in favore dei non-assegnatari si applicherà, dunque, l’art. 58 comma 1 del DLgs. 346/90 in tema di oneri. Ai fini fiscali, pertanto, la liquidazione può essere valutata come una liberalità dell’imprenditore nei confronti dei non-assegnatari, con ripercussione in termini di aliquote e franchigie applicabili: queste saranno individuate sulla base del rapporto di parentela esistente, non già tra l’assegnatario e il non-assegnatario, bensì tra l’imprenditore e il non-assegnatario. Nel caso di discendenti e coniuge, quindi, con franchigia di 1 milione di euro e aliquota del 4%. Come anticipato, su questo aspetto il legislatore non è intervenuto, ma la recente C.G.T. I° Bari 27 dicembre 2024 n. 2626 consolida l’orientamento, che può dirsi ormai maggioritario in giurisprudenza.

Fonte: Riccardo Sansoni, Eutekne del 14 febbraio 2025

➤ **Criptoattività: triplicate le segnalazioni antiriciclaggio**

Impennata di segnalazioni di operazioni sospette aventi ad oggetto virtual asset; si è passati dalle 1181 di fine 2023 alle 3165 di fine 2024. Il dato è emerso ieri in occasione dell’incontro organizzato dalla neonata associazione dei cripto asset service provider (Assocasp) dal titolo Casp e AML alla luce del decreto legislativo 204/2024. Nel corso dell’incontro è emerso che le segnalazioni sono state effettuate sia dalle piattaforme attraverso le quali le cripto vengono acquistate e vendute, in passato denominate virtual asset service provider e ora, per effetto dell’entrata in vigore della normativa sui mercati delle cripto attività (MiCAR), ribattezzati cripto asset service provider, sia dalle banche e dagli altri intermediari che si sono trovati, a vario titolo, a dover gestire operazioni

aventi ad oggetto cripto-asset ovvero, più spesso, la liquidità derivante dalla loro vendita e poi reinvestita. L'UIF ha sottolineato che il mondo cripto non è però fatto solo dai citati CASP ma anche dalla cosiddetta finanza decentralizzata, più nota come DEFI, e dal peer-to-peer. Le transazioni che avvengono sulla DEFI e nel peer-to-peer sono meno controllate e meno controllabili e per questo dovrebbero essere oggetto di approfondimenti maggiori da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio che a vario titolo intercettano le operazioni fatte attraverso questi canali. Sempre maggiore risulta poi essere l'attenzione e il monitoraggio sull'utilizzo degli unhosted wallet ovvero sugli indirizzi auto-ospitati definiti dall'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, come un indirizzo registrato sulla blockchain e non collegato né ad un prestatore di servizi per le cripto-attività né ad un soggetto non stabilito nell'Unione Europea che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività.

Fonte: Fabrizio Vedana, Italia Oggi del 13 febbraio 2025

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr